

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 441

**Procedure per l'attuazione L. R. n. 45 del 14 novembre 2014 "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura".**

L'Assessore alle *Risorse Agroalimentari*, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, con delega alle *Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità*, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. *Produzioni zootecniche*, confermata dal Dirigente del Servizio *Produzioni Animali* e dal Dirigente della Sezione *Agricoltura*, riferisce:

**Visto** il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

**Visto** l'art. 230, c. 2 del Reg. (UE) n. 1308/2013 che introduce le Tavole di concordanza con il reg. 1234/2007, in virtù delle quali gli articoli 105 e 106 del reg. 1234/2007 sono stati sostituiti dagli articoli 55 e 215 del regolamento vigente;

**Visto** il Reg. (CE) n. 852/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari;

**Vista** la legge n. 313 del 29/4/2009 "Disciplina dell'apicoltura" che regola la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", a tutti gli effetti, quale attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, conferendo, peraltro, alle Regioni il potere di limitare, regolare e sanzionare le pratiche relative ai trattamenti con presidi fitosanitari nocivi per le api, sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, durante il periodo di fioritura;

**Vista** la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 del 24 giugno 2014 che al comma 1 disciplina la semplificazione dei sistemi ispettivi posti in essere dagli organi di controllo competenti, appartenenti ad amministrazioni diverse o organismi privati se autorizzati, al fine di assicurare un'omogeneità di comportamento nei confronti delle imprese del settore agroalimentare;

**Visto** il DM del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009 sull'Anagrafe apistica;

**Visto** l'allegato del DM 11 agosto 2014 che riporta il Manuale operativo per l'anagrafe apistica;

**Vista** la legge regionale del 14 novembre 2014 n. 45 "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura";

**Considerato** che il Manuale operativo per l'anagrafe apistica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 291 del 16 dicembre 2014, successivamente alla legge regionale del 14 novembre 2014 n. 45, nella quale sono stati previsti adempimenti già disciplinati dal predetto manuale, richiedendo pertanto, ai fini della semplificazione amministrativa, una rivisitazione di tali adempimenti, per non gravare gli apicoltori di ulteriori procedure;

**Considerato** altresì che la legge regionale 45/2014 prevede:

- all'articolo 3, la necessità di attribuire al Servizio competente della Regione Puglia le attività di vigilanza e controllo prescritte dalla predetta legge;
- all'articolo 4, l'istituzione dell'*Albo regionale degli organismi associativi*;
- all'articolo 5, l'istituzione dell'*Osservatorio apistico regionale* presso il Servizio competente;
- all'articolo 7, comma 4 lett. b e comma 5, la produzione e la cessione di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare definita come cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio;
- all'articolo 9, comma 1, il divieto di effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari dannosi per le api su colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee
  - a) durante il periodo di fioritura
  - b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree;

- all'articolo 9, comma 2, la possibilità di effettuare trattamenti durante la fioritura, per salvaguardare la produzione, nei casi di necessità accertata dal Servizio regionale competente in materia di malattia delle piante;
- all'articolo 10, comma 5 l'attribuzione al competente Servizio della Regione Puglia il compito di ricevere ed istruire le comunicazioni relative al nomadismo degli apicoltori provenienti da altre regioni, sulla base della consistenza del carico apistico, della potenzialità nettarifera e di eventuali vincoli esistenti sul territorio di insediamento.

#### PROPONE

- a) di attribuire al Servizio *Osservatorio fitosanitario* il compito di vigilare sull'uso dei prodotti fitosanitari per trattamenti in pieno campo durante il periodo di fioritura, di cui all'art. 9 della legge regionale del 5 novembre 2014, n. 45, fermo restando le competenze specifiche dei *Servizi sanitari locali* in materia di anagrafe apistica e degli organi di Polizia giudiziaria;
- b) di conferire al Servizio *Produzioni animali* l'istruttoria delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 10;
- c) di istituire, presso la Sezione *Agricoltura* della Regione Puglia, *l'Albo regionale degli organismi associativi* a cui possono chiedere l'iscrizione le Associazioni degli apicoltori costituite con atto notarile registrato ed operanti sul territorio regionale, inoltrando istanza al Servizio *Produzioni animali*, come stabilito dall'articolo 4 della L.R. 45/2014;
- d) di istituire, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 45/2014, presso il Sezione *Agricoltura*, *l'Osservatorio apistico regionale*;
- e) di autorizzare il Dirigente del Servizio *Produzioni animali* ad acquisire i nominativi dei rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni, Università ed Enti previsti dalla L.r.45/2014, che compongono *l'Osservatorio apistico regionale*, tenendo presente che al fine di ampliare la rappresentatività del settore universitario risulta opportuno coinvolgere anziché il Dipartimento di *Medicina veterinaria* e il Dipartimento di *Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Ateneo di Bari*, i Settori scientifico disciplinari VET/04 e AGR/11", di tutti gli Atenei pugliesi;
- f) di disporre che il produttore di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, benché escluso dai campo di applicazione del Reg. CE 852/2004, deve:
  - i. comunicare l'inizio dell'attività al Servizio *Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche* (area C), dell'ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato che è parte integrante del presente provvedimento;
  - ii. comunicare al Servizio *Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche* (area C), dell'ASL competente per territorio, con almeno 7 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di smielatura;
  - iii. garantire la presenza di un registro delle produzioni dell'alveare e che i prodotti destinati all'alimentazione umana siano etichettati conformemente al Reg. UE n. 1169/2011 nonché ceduti direttamente al consumatore finale e/o dettaglianti nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti;
  - iv. garantire che gli ambienti nei quali si effettuano saltuariamente le attività di raccolta, filtrazione, confezionamento e deposito dei prodotti dell'alveare abbiano le seguenti caratteristiche:
    - eliminazione di ogni possibile fonte di contaminazione;

- locali sufficientemente areati illuminati e pareti lavabili;
  - disponibilità di un lavabo con acqua calda potabile per la detersione delle man delle attrezzature utilizzate ed eventuale possibilità di utilizzo di acqua pulita per il lavaggio dei locali;
  - adeguata pulizia dei locali e delle attrezzature;
- v. garantire che le attrezzature e gli utensili siano di materiale idoneo al contatto con gli alimenti, in buone condizioni e facili da pulire;
- vi. garantire che siano disponibili nelle vicinanze servizi igienici adeguati;
- vii. garantire la cura dell'igiene personale, prima dell'avvio delle operazioni di manipolazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- viii. allontanare i detersivi e i disinfettanti dagli ambienti di lavorazione o riporre gli stessi in mobili o altri contenitori chiusi.
- g) di considerare come prodotti fitosanitari dannosi per le api, gli insetticidi, gli acaricidi e i diserbanti; non sono da considerare dannosi per le api i prodotti ad attività fungicida che non riportino in etichetta la frase di rischio "R57 - Tossico per le api" o altra specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere;
- h) di autorizzare il Servizio *Osservatorio Fitosanitario* a derogare il divieto di trattamento in fioritura in determinati areali, con prodotti dannosi per le api, a seguito di istanza motivata presentata da soggetti interessati, sempre che le relative etichette ne prevedano l'impiego durante tale fase;
- i) di demandare al Servizio Osservatorio Fitosanitario l'accertamento che tali deroghe siano contestualmente applicabili a quanto stabilito nelle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria", e che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario oggetto di deroga sia già inclusa nelle citate norme eco-sostenibili;
- j) di stabilire che, nelle more dell'effettiva operatività dell'Osservatorio Apistico Regionale, le comunicazioni relative alle deroghe d'impiego siano inviate alle Associazioni regionali del settore apistico, da parte del Servizio *Osservatorio Fitosanitario* che ne darà, comunque, evidenza pubblica;
- k) di stabilire, che in seguito all'attuazione al DM 11 agosto 2014, in relazione agli adempimenti in esso già previsti e duplicati con L.R. 45/2014, ai fini della semplificazione amministrativa:
- i. non più necessaria la presentazione dell'attestazione sanitaria previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 10 della L.R. 45/2014, provvedendo la Regione stessa ad acquisire dalla Banca dati nazionale tali informazioni;
  - ii. opportuno sostituire la certificazione attestante la razza delle api trasferite, di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 45/2014, con la semplice indicazione della razza nella comunicazione da inviare alla Regione;
  - iii. non più necessaria la presentazione, alla ASL di destinazione, della comunicazione relativa alla movimentazione degli alveari e dell'autocertificazione dalla quale risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffuse, di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 45/2014, in quanto tali adempimenti sono previsti dal Manuale operativo per l'anagrafe apistica.

#### **Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e ss.mm.ii.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione;

**DELIBERA**

- a) di approvare la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente richiamata;
- b) di attribuire al Servizio Osservatorio fitosanitario il compito di vigilare sull'uso dei prodotti fitosanitari per trattamenti in pieno campo durante il periodo di fioritura, di cui all'art. 9 della legge regionale del 5 novembre 2014, n. 45, fermo restando le competenze specifiche dei Servizi sanitari locali in materia di anagrafe apistica e degli organi di Polizia giudiziaria;
- c) di conferire al Servizio Produzioni animali l'istruttoria delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 10;
- d) di istituire, presso la Sezione Agricoltura della Regione Puglia, l'Albo regionale degli organismi associativi a cui possono chiedere l'iscrizione le Associazioni degli apicoltori costituite con atto notarile registrato ed operanti sul territorio regionale, inoltrando istanza all'Ufficio Produzioni animali, come stabilito dall'articolo 4 della L.R. 45/2014;
- e) di istituire, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 45/2014, presso la Sezione Agricoltura, l'Osservatorio apistico regionale;
- f) di autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni animali ad acquisire i nominativi dei rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni, Università ed Enti previsti dalla L.r.45/2014, che compongono l'Osservatorio apistico regionale, tenendo presente che al fine di ampliare la rappresentatività del settore universitario risulta opportuno coinvolgere anziché il Dipartimento di Medicina veterinaria e il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Ateneo di Bari, i Settori scientifico disciplinari VET/04 e AGR/11", di tutti gli Atenei pugliesi;
- g) di disporre che il produttore di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, benché escluso dal campo di applicazione del Reg. CE 852/2004, deve:
  - i. comunicare l'inizio dell'attività al Servizio *Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche* (area C), dell'ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato che è parte integrante del presente provvedimento;
  - ii. comunicare al Servizio *Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche* (area C), dell'ASL competente per territorio, con almeno 7 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di smielatura;
  - iii. garantire la presenza di un registro delle produzioni dell'alveare e che i prodotti destinati all'alimentazione umana siano etichettati conformemente al Reg. UE n. 1169/2011 nonché ceduti direttamente al consumatore finale e/o dettaglianti nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti;
  - iv. garantire che gli ambienti nei quali si effettuano saltuariamente le attività di raccolta, filtrazione, confezionamento e deposito dei prodotti dell'alveare abbiano le seguenti caratteristiche:
    - eliminazione di ogni possibile fonte di contaminazione;

- locali sufficientemente areati illuminati e pareti lavabili;
  - disponibilità di un lavabo con acqua calda potabile per la detersione delle mani e delle attrezzature utilizzate ed eventuale possibilità di utilizzo di acqua pulita per il lavaggio dei locali;
  - adeguata pulizia dei locali e delle attrezzature;
- v. garantire che le attrezzature e gli utensili siano di materiale idoneo al contatto con gli alimenti, in buone condizioni e facili da pulire;
- vi. garantire che siano disponibili nelle vicinanze servizi igienici adeguati;
- vii. garantire la cura dell'igiene personale, prima dell'avvio delle operazioni di manipolazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- viii. allontanare i detergenti e i disinfettanti dagli ambienti di lavorazione o riporre gli stessi in mobili o altri contenitori chiusi.
- h) di approvare la modulistica ( allegato) necessaria per la comunicazione di inizio dell'attività, per la produzione di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, da presentare alla ASL, Servizio *Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche* (area C), riportata nell'Allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i) di considerare come prodotti fitosanitari dannosi per le api, gli insetticidi, gli acaricidi e i diserbanti; non sono da considerare dannosi per le api i prodotti ad attività fungicida che non riportino in etichetta la frase di rischio "R57 - Tossico per le api" o altra specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere;
- j) di autorizzare il Servizio *Osservatorio Fitosanitario* a derogare il divieto di trattamento in fioritura in determinati areali, con prodotti dannosi per le api, a seguito di istanza motivata presentata da soggetti interessati, sempre che le relative etichette ne prevedano l'impiego durante tale fase;
- k) di demandare al Servizio Osservatorio Fitosanitario l'accertamento che tali deroghe siano contestualmente applicabili a quanto stabilito nelle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria", e che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario oggetto di deroga sia già inclusa nelle citate norme eco-sostenibili;
- l) di stabilire che, nelle more dell'effettiva operatività dell'Osservatorio Apistico Regionale, le comunicazioni relative alle deroghe d'impiego siano inviate alle Associazioni regionali del settore apistico, da parte del Servizio *Osservatorio Fitosanitario* che ne darà, comunque, evidenza pubblica;
- m) di stabilire, che in seguito all'attuazione al DM 11 agosto 2014, in relazione agli adempimenti in esso già previsti e duplicati con L.R. 45/2014, ai fini della semplificazione amministrativa:
- I. non più necessaria la presentazione dell'attestazione sanitaria previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 10 della L.R. 45/2014, provvedendo la Regione stessa ad acquisire dalla Banca dati nazionale tali informazioni;
  - II. opportuno sostituire la certificazione attestante la razza delle api trasferite, di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 45/2014, con la semplice indicazione della razza nella comunicazione da inviare alla Regione;
  - III. non più necessaria la presentazione, alla ASL di destinazione, della comunicazione relativa alla movimentazione degli alveari e dell'autocertificazione dalla quale risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffuse, di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 45/2014, in quanto tali adempimenti sono previsti dal Manuale operativo per l'anagrafe apistica.
- n) di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP;

- o) di incaricare il Servizio Produzioni Animali ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

## ALLEGATO

## PRODUZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

In attesa di misure del Ministero della Salute (previste dall'art. 1 c. 3 del Reg. CE 852/2004), la L.R. 45/2014 art. 2 comma 1 lett. j e art. 7 comma 4 lett. b e comma 5 prevede la produzione e la cessione di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare.

La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, viene definita come cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio.

L'esclusione di tale fattispecie dal campo di applicazione del Reg. Ce 852/2004, non esime l'operatore dall'applicazione delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole/apistiche al fine di ottenere un prodotto sicuro.

Il produttore di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, benché escluso dal campo di applicazione del Reg. Ce 852/2004, deve:

- comunicare l'inizio dell'attività al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area C), competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui al "modello 1";
- comunicare al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area C), competente per territorio, con almeno 7 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di smielatura;
- garantire che i prodotti dell'alveare vengano ceduti direttamente al consumatore finale e/o dettaglianti nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti;
- garantire che gli ambienti nei quali si effettuano saltuariamente le attività di raccolta, filtrazione, confezionamento e deposito dei prodotti dell'alveare abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) eliminazione di ogni possibile fonte di contaminazione;
  - b) locali sufficientemente areati e illuminati;
  - c) disponibilità di un lavabo con acqua calda potabile per la detersione delle mani e delle attrezzature utilizzate ed eventuale possibilità di utilizzo di acqua pulita per il lavaggio dei locali;
  - d) adeguata pulizia dei locali e delle attrezzature
- garantire che le attrezzature e gli utensili siano in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti, in buone condizioni e facili da pulire;
- garantire che siano disponibili nelle vicinanze servizi igienici adeguati;
- garantire la cura dell'igiene personale, prima dell'avvio delle operazioni di manipolazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- allontanare i detersivi e i disinfettanti dagli ambienti o riporre gli stessi in mobili o altri contenitori chiusi.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 2 (DUE) FOGLI

*Il Dirigente di Sezione*

.....



## ALLEGATO

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ PER LA PRODUZIONE PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DELL'ALVEARE  
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 45 del 14.11.2014

AL SERVIZIO VETERINARIO AREA C

ASL \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda apistica  
\_\_\_\_\_ identificata con codice \_\_\_\_\_, notifica, ai sensi dell'art. 7  
comma 5 della Legge Regionale n. 45 del 14.11.2014, l'inizio dell'attività di produzione di piccoli quantitativi di  
prodotti dell'alveare.

## A TAL FINE DICHIARA

- che i prodotti dell'alveare ottenuti in azienda vengono ceduti occasionalmente, nell'ambito del territorio provinciale di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, direttamente ad un consumatore finale, ovvero ad un esercente di commercio al dettaglio;
- che tutte le operazioni (raccolta, filtrazione, confezionamento e deposito) si svolgono in un locale polifunzionale, annesso all'abitazione privata, provvisto di lavabo con acqua potabile calda e/o fredda, adeguatamente areato ed illuminato;
- che gli utensili e le attrezzature sono in materiale lavabile, disinfettabile e idoneo al contatto con alimenti;
- che i locale e le attrezzature vengono pulite e disinfettate;
- che durante tutte le operazioni sono adottate le precauzioni necessarie ad impedire la contaminazione dei prodotti dell'alveare derivante dall'ambiente, da animali domestici e infestanti, dai rifiuti, ecc ;
- che i materiali per il confezionamento e imballaggio sono conservati al riparo da contaminazioni;
- di utilizzare il servizio igienico dell'abitazione/o attiguo al locale polifunzionale;

## SI IMPEGNA

a comunicare al Servizio Veterinario di Area C della ASL territorialmente competente, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di smielatura.

Luogo, \_\_\_\_\_

In fede